EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2023/0136/B (Belgium)

Decreto recante modifica del decreto 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione, per quanto riguarda la promozione del settore audiovisivo con contributi finanziari alla produzione di opere audiovisive

Data di ricezione : 27/03/2023
Termine dello status quo : 28/06/2023

Message

Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 00793
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2023/0136/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma' jiftaħx il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202300793.IT)
1. MSG 002 IND 2023 0136 B IT 27-03-2023 B NOTIF

2. B

3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Vlaamse overheid
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Media en Film
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

4. 2023/0136/B - SERV30

5. Decreto recante modifica del decreto 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione, per quanto riguarda la promozione del settore audiovisivo con contributi finanziari alla produzione di opere audiovisive

6. Il progetto riguarda sia i distributori di servizi che mettono a disposizione del pubblico uno o più servizi di radiodiffusione in modo lineare o non lineare, sia le emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari e i fornitori di servizi di piattaforma video.

7. -

8. Il presente decreto riguarda un nuovo regolamento unificato per stimolare la produzione di opere audiovisive e disciplina la portata, la forma, le soglie di esclusione, le basi imponibili e i contributi specifici da versare.

Il nuovo decreto sostituisce l'attuale regime di incentivazione e lo estende sotto due aspetti. Da un lato, l'ambito di applicazione è esteso rendendo soggetti al regime di incentivazione anche i fornitori di servizi di piattaforme video inclusi nell'articolo 8 proposto, inserendo l'articolo 188/1, paragrafo 1, punto 3º. Dall'altro, la forma è estesa. Nell'attuale regime di incentivazione esiste una possibilità di scelta, in linea di principio, tra il versamento di un contributo finanziario diretto alla coproduzione di opere audiovisive o il pagamento di un contributo finanziario equivalente al fondo audiovisivo fiammingo. Tale opzione di scelta esiste anche nel nuovo regime di incentivazione, ma un contributo finanziario diretto includerà adesso anche i contributi versati dagli investitori per l'acquisizione dei diritti di radiodiffusione sulle opere delle quali gli investitori contribuiscono al finanziamento della produzione (come stabilito nell'articolo 8 proposto inserendo l'articolo 188/1, paragrafo 2, punto 3º).

Le attuali soglie di esclusione sono sostituite dalle voci incluse nell'articolo 8 proposto, inserendo l'articolo 188/1, paragrafo 5. Essi riguardano in primo luogo soglie applicabili alle emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) essere una microimpresa; b) avere una copertura inferiore allo 0,5 % di tutti gli abitanti della zona di lingua olandese; c) fornire meno di dieci opere audiovisive all'anno; d) la loro gamma è costituita principalmente da programmi basati su diritti Broadcaster Video-On-Demand. Nell'introdurre queste eccezioni, gli orientamenti pubblicati il 7 luglio 2020 dalla Commissione europea che mantengono le definizioni dei concetti di "piccolo pubblico" e di "basso fatturato" sono stati presi in considerazione nella massima misura possibile. In secondo luogo, anche i distributori di servizi e i fornitori di servizi di piattaforme video che rappresentano una microimpresa sono esclusi dall'obbligo di investimento.

L'importo forfettario corrente o l'importo che i distributori di servizi devono versare per abbonato sono aumentati rispettivamente a una somma forfettaria di 6 milioni di EUR e 3 EUR per abbonato. La somma forfettaria o la percentuale del fatturato pagata dalle emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari o dai fornitori di servizi di piattaforma video per conformarsi al regime di incentivazione è fissata a un importo forfettario di 6 milioni di EUR e un importo pari al 2 % del fatturato se il suo importo è compreso tra 0 e 15 milioni di EUR, il 3 % del fatturato se il suo importo è compreso tra i 15 e i 30 milioni di EUR e il 4 % del fatturato se il suo importo supera 30 milioni di EUR.

Come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, le ulteriori modalità e condizioni per l'operatività del regime di incentivazione sono incluse in un decreto del governo fiammingo (notifica separata).

9. Il modo in cui i contenuti audiovisivi vengono distribuiti e consumati dal pubblico in generale ha subito importanti trasformazioni negli ultimi anni, tra cui l'emergere di servizi di Subscription Video on Demand e di Video on Demand finanziati dalla pubblicità. Tali tendenze attuali mettono sotto pressione il settore produttivo fiammingo. Pertanto, l'obbligo di investimento esistente per le emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari e il sistema di incentivi per i distributori di servizi è aggiornato, allineato e integrato dall'obbligo di partecipare alla produzione di opere audiovisive per i fornitori di servizi di piattaforme video. In questo modo, la redditività del sistema di radiodiffusione e delle case di produzione audiovisiva nelle Fiandre può essere aumentata, la qualità, la diversità e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono garantiti e questa misura impedisce alle Fiandre di essere inondate da programmi televisivi stranieri e spesso meno costosi. Il valore sociale, democratico e culturale e le ripercussioni positive dei servizi audiovisivi dovrebbero pertanto essere garantiti in modo permanente.

10. Numeri o titoli dei testi di base: decreti 27 marzo 2009 sulla trasmissione radiotelevisiva e sulla televisione

direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

11. No

12. -

13. No

14. No

15. -

16. Aspetto OTC

No, il progetto non è una regolamentazione tecnica né una procedura per la valutazione della conformità.

Aspetto SPS

No, il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria.

****
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu